

SENATO DELLA REPUBBLICA

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

GIOVEDÌ 23 SETTEMBRE 2021

283ª Seduta

Presidenza del Presidente

PARRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Sileri.

La seduta inizia alle ore 9,05.

Omissis

IN SEDE REFERENTE

(2395) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti, approvato dalla Camera dei deputati - e petizioni nn. **915** e **925** ad esso attinenti
(Seguito dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seconda seduta pomeridiana di ieri, mercoledì 23 settembre.

Il **PRESIDENTE** comunica che sono stati presentati 22 ordini del giorno e 69 emendamenti, pubblicati in allegato.

Avverte che, come convenuto nella seduta di ieri, si passerà all'esame dei soli ordini del giorno, dato che il provvedimento è all'ordine del giorno dell'Assemblea per la seduta di questa mattina.

Sospende la seduta per consentire al rappresentante del Governo di concludere la valutazione degli ordini del giorno.

La seduta, sospesa alle ore 9,10, riprende alle ore 9,20.

Si passa quindi all'esame degli ordini del giorno.

Il sottosegretario SILERI esprime parere contrario sugli ordini del giorno G/2395/1/1 e G/2395/2/1.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, in esito a distinte votazioni, gli ordini del giorno G/2395/1/1 e G/2395/2/1 sono respinti.

Il sottosegretario SILERI esprime parere favorevole sugli ordini del giorno G/2395/3/1, G/2395/4/1, G/2395/5/1 e G/2395/6/1.

Gli ordini del giorno G/2395/3/1, G/2395/4/1, G/2395/5/1 e G/2395/6/1 sono quindi accolti dal Governo.

Il sottosegretario SILERI esprime parere contrario sugli ordini del giorno G/2395/7/1, G/2395/8/1 e G/2395/9/1.

Posti separatamente ai voti, gli ordini del giorno G/2395/7/1, G/2395/8/1 e G/2395/9/1 sono respinti.

Il sottosegretario SILERI esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/2395/10/1, a condizione che la parte dispositiva sia riformulata come segue: «a valutare l'opportunità di prevedere la proroga della validità del *green pass* in favore di studenti universitari guariti dall'infezione da SARS COV-2, al fine di tutelare la salute dei giovani studenti e garantire l'accesso agli atenei.»

Il senatore MALAN (FdI), accogliendo la proposta di modifica del rappresentante del Governo, riformula l'ordine del giorno G/2395/10/1 in un testo 2, pubblicato in allegato.

L'ordine del giorno G/2395/10/1 (testo 2) è quindi accolto dal Governo.

Il sottosegretario SILERI esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/2395/11/1, a condizione che nel dispositivo sia inserita la seguente precisazione: «compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica».

Il senatore MALAN (FdI), accogliendo la proposta di modifica del rappresentante del Governo, riformula l'ordine del giorno G/2395/11/1 in un testo 2, pubblicato in allegato.

L'ordine del giorno G/2395/11/1 (testo 2) è quindi accolto dal Governo.

Il sottosegretario SILERI esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/2395/12/1 e contrario sugli ordini del giorno G/2395/13/1, G/2395/14/1 e G/2395/15/1.

L'ordine del giorno G/2395/12/1 è quindi accolto dal Governo.

La senatrice MANTOVANI (M5S) ritira l'ordine del giorno G/2395/13/1.

Gli ordini del giorno G/2395/14/1 e G/2395/15/1 decadono per assenza dei proponenti.

Su richiesta del rappresentante del Governo, il PRESIDENTE dispone una breve sospensione.

La seduta, sospesa alle ore 9,25, riprende alle ore 9,30.

Il sottosegretario SILERI esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/2395/16/1.

L'ordine del giorno G/2395/16/1 è quindi accolto dal Governo.

Il sottosegretario SILERI esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/2395/17/1, a condizione che nel dispositivo sia inserita la seguente precisazione: «compatibilmente con l'evoluzione della curva epidemiologica».

Il senatore MALAN (FdI), accogliendo la proposta di modifica del rappresentante del Governo, riformula l'ordine del giorno G/2395/17/1 in un testo 2, pubblicato in allegato.

L'ordine del giorno G/2395/17/1 (testo 2) è quindi accolto dal Governo.

Il sottosegretario SILERI esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/2395/18/1, a condizione che, al secondo punto della parte dispositiva, siano inserite le seguenti parole: «compatibilmente con le coperture finanziarie».

La senatrice MANTOVANI (M5S) accoglie la proposta di modifica del rappresentante del Governo, pur sottolineando che permane una disparità di trattamento tra società

organizzatrici di piccoli e grandi eventi, dal punto di vista degli oneri per l'esecuzione dei controlli.

Riformula quindi l'ordine del giorno G/2395/18/1 in un testo 2, pubblicato in allegato.

L'ordine del giorno G/2395/18/1 (testo 2) è quindi accolto dal Governo.

Il sottosegretario SILERI esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/2395/19/1, a condizione che, a entrambi i punti del dispositivo, siano premesse le seguenti parole: «a valutare l'opportunità di adottare» e che, nel primo punto, sia inserita la seguente precisazione: «compatibilmente con le risorse disponibili».

Il senatore **AUGUSSORI** (*L-SP-PSd'Az*), accogliendo la proposta di modifica del rappresentante del Governo, riformula l'ordine del giorno G/2395/19/1 in un testo 2, pubblicato in allegato.

Auspica, tuttavia, che siano finalmente reperite le risorse per la copertura delle misure indicate, che il Governo è stato più volte sollecitato ad adottare.

L'ordine del giorno G/2395/19/1 (testo 2) è quindi accolto dal Governo.

Il sottosegretario SILERI esprime parere contrario sugli ordini del giorno G/2395/20/1, G/2395/21/1 e G/2395/22/1.

La senatrice **MANTOVANI** (*M5S*) ritira l'ordine del giorno G/2395/20/1.

Posti separatamente ai voti, gli ordini del giorno G/2395/21/1 e G/2395/22/1 sono respinti.

Il **PRESIDENTE** avverte quindi che, come concordato, riferirà in Assemblea circa l'impossibilità di concludere l'esame in sede referente del provvedimento in titolo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,35.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-
LEGGE)
N. 2395

G/2395/1/1
Zaffini, Malan

Il Senato

Premesso che:

il testo in esame reca la conversione in legge del decreto legge 6 agosto 2021, n.111 e reca misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali ed in materia di trasporti.

Tale misura agisce nel solco del già convertito decreto-legge 23 luglio 2021, n.105, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza delle attività sociali ed economiche;

tale testo, agendo in modo dettagliato e complementare rispetto al citato decreto-legge n. 105/2021 dispone in particolar modo l'obbligo di certificazione verde per l'accesso a treni a lunga percorrenza, ma anche per l'accesso al mondo scolastico, sia dal lato dipendente che dal lato studente;

come noto, il Green Pass attesta la vaccinazione anti-COVID- 19, una guarigione dal virus stesso negli ultimi sei mesi o la risultanza negativa ad un test molecolare o antigenico rapido nelle ultime 48 ore;

il Regolamento (UE) n. 2021 953, istituyente a livello europeo l'utilizzo delle certificazioni verdi ha prescritto, tra le varie, la non discriminazione tra vaccinati e non vaccinati, cosa che di fatto avviene in assenza di una gratuità del utilizzo dello strumento dei test antigenici rapidi, anche salivari;

con ulteriori interventi normativi, il Governo ha disposto l'obbligo di certificazione verde anche per accedere ai posti di lavoro, trasformando il costo del tampone, ancorché calmierato, in un costo per l'accesso al lavoro;

poiché la normativa non prescrive l'obbligo vaccinale, ma di detenzione della certificazione verde e questa può essere ottenuta anche mediante apposita somministrazione di test molecolare o antigenico rapido, anche salivare, la situazione nella quale l'esercizio di un diritto ed un dovere come il lavoro, o anche la possibilità di accedere a un costo aggiuntivo rappresenta per i cittadini che vivono in un'area economica COVID- 19;

altri Paesi europei come Francia o Danimarca hanno un doppio binario di durata dei test antigenici ai fini della certificazione verde di 72 ore a seguito di test antigenico rapido e 4 giorni in caso di test molecolare:

impegna il governo a:

rendere gratuita la somministrazione di test molecolari e antigenici rapidi, anche salivari, su tutto il territorio nazionale, se del caso con criteri di preferenza per i cittadini meno abbienti ed in ogni caso se propedeutici allo svolgimento di un'attività che richiede obbligo di certificazione verde;

estendere la durata della certificazione verde ottenuta a seguito di risultato negativo a test antigenico rapido, o salivare, a 72 ore ed a 4 giorni in caso di negatività dimostrata a seguito di apposito test molecolare.

G/2395/2/1
Zaffini, Malan

Il Senato

Premesso che:

il disegno di legge in esame ha previsto misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti;

In particolare, il provvedimento estende l'obbligo della certificazione verde per tutto il personale scolastico ed universitario, e per gli studenti universitari, così come per l'accesso e l'utilizzo ai mezzi di trasporto;

con l'entrata in vigore dell'obbligo di certificazione verde per accedere a ristoranti al chiuso, palestre, musei, teatri, cinema, scuola, per viaggiare su Intercity, treni ad Alta velocità e aerei è scattata la corsa al test antigenici per chi non è vaccinato;

a contribuire al grande numero richieste di tamponi è stata anche la decisione del governo di calmierare i prezzi, ma su circa 9mila farmacie che effettuano tamponi In Italia, sarebbero circa 6mila quelle che applicano il prezzo calmierato (15 euro per adulti e 8 euro per minori);

tra poche settimane l'obbligo della certificazione verde da Covid-19 scatterà anche per i lavoratori del settore pubblico e privato con paradosso che chi non è vaccinato dovrà pagare per recarsi a lavoro;

in Francia i tamponi sono gratis per i residenti, che devono semplicemente presentare la prescrizione medica e la tessera sanitaria; i tamponi sono gratuiti anche nel Regno Unito, con un kit che si può ordinare sul sito del governo e viene consegnato a casa nel giro di tre giorni, In Spagna i test sono gratuiti negli ospedali per i cittadini spagnoli che presentano sintomi, In Belgio i residenti che non sono stati ancora completamente vaccinati hanno diritto a due tamponi molecolari gratuiti,

anche dove i tamponi sono a pagamento, come in Germania, il costo è di 0,75 centesimi: una famiglia di cinque persone In Germania per valutare la negatività o la positività al Covid acquista una sola confezione di cinque tamponi a 3,75; la stessa famiglia In Italia per acquistare cinque confezioni di tamponi antigenici spenderebbe un totale di 40,00euro;

IMPEGNA IL GOVERNO

a valutare l'opportunità di rendere gratuiti i tamponi fino al 31 dicembre 2021, data di cessazione della dichiarazione dello stato di emergenza; a valutare un'ulteriore riduzione del prezzo dei tamponi.

G/2395/3/1

[Mantovani](#), [Ricciardi](#), [Lorefice](#), [Presutto](#), [Mautone](#), [Trentacoste](#), [Croatti](#), [Coltorti](#), [L'Abbate](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: "Conversione in legge del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti" (A.S. 2395);

premessi che:

l'articolo 1 del provvedimento in esame contiene disposizioni volte a prevenire il contagio da SARS-CoV 2 in ambito scolastico, educativo e formativo;

nell'anno scolastico 2021-2022, al fine di assicurare il valore della scuola come comunità e di tutelare la sfera sociale e psico-affettiva della popolazione scolastica, sull'intero territorio nazionale, le attività dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado si svolgono in presenza;

il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19 e per l'esecuzione della campagna vaccinale è stato chiamato a predisporre ed attuare un piano di screening della popolazione scolastica;

considerato che:

l'Istituto Superiore di Sanità - Dipartimento malattie infettive, insieme alla Struttura commissariale per l'emergenza Covid-19 della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero della salute, il Ministero dell'Istruzione e la Conferenza delle Regioni e delle province autonome, ha elaborato un piano per il monitoraggio della circolazione di SARS-CoV 2 nelle scuole primarie e secondarie di primo grado tramite una campagna programmata di testing, ovvero di test molecolari su campione salivare, nella popolazione di alunni asintomatici;

tale piano potrebbe supportare le altre attività di monitoraggio della circolazione del virus sul territorio nazionale contribuendo, insieme alle misure già previste, a ridurre la circolazione virale e l'impatto negativo della pandemia nelle scuole campionate;

il monitoraggio a campione, previsto in concomitanza con l'inizio dell'anno scolastico 2021-2022, è stato avviato con un carattere di gradualità, in relazione alla situazione organizzativa delle singole Regioni o province autonome;

lo stesso potrebbe costituire uno strumento ulteriore per ridurre la probabilità di diffusione dell'infezione sia nelle scuole che nella comunità e limitare, al contempo, i conseguenti provvedimenti di sanità pubblica (quali isolamenti, quarantene o didattica a distanza) che ne potrebbero scaturire;

considerato inoltre che:

il piano precisa che le operazioni di approvvigionamento dei materiali necessari per la raccolta dei campioni e l'effettuazione dei test è supportata, in maniera diretta con la fornitura o mediante ristoro finanziario dei costi, dalla Struttura Commissariale per l'emergenza Covid-19, su mandato del Governo e che la struttura medesima è chiamata a distribuire i dispositivi necessari alle Regioni e province autonome in relazione al fabbisogno definito;

impegna il Governo a valutare l'opportunità:

- di estendere il modello di monitoraggio delle "scuole sentinella", attraverso la somministrazione di test salivari, a tutte le scuole primarie e secondarie di primo grado presenti sul territorio nazionale, previo consenso informato da parte dei genitori o tutori degli studenti coinvolti, tenendo conto che la sua accettazione non sarà in alcun modo vincolante sull'accesso alla scuola in presenza, così come raccomandato dal Comitato tecnico scientifico;

- di prevedere, con proprie disposizioni, la somministrazione di test salivari gratuiti per gli studenti anagraficamente inclusi nel Piano nazionale vaccinale, da effettuarsi presso le sedi scolastiche, al fine di permettere la partecipazione dei medesimi alle attività extracurricolari.

G/2395/4/1

[Mantovani](#), [Ricciardi](#), [Lorefice](#), [Presutto](#), [Mautone](#), [Trentacoste](#), [Croatti](#), [Coltorti](#), [L'Abbate](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: "Conversione in legge del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti" (A.S. 2395);

premesso che:

il comma 2 dell'articolo 1 del provvedimento in esame individua misure minime di sicurezza da adottare fino al 31 dicembre 2021 per consentire lo svolgimento in presenza dei servizi e delle attività scolastiche e prevenire la diffusione dell'infezione in tutte le istituzioni educative, scolastiche (statali, paritarie e non paritarie) ed universitarie;

in particolare, la lettera a) prevede l'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini che frequentano i servizi educativi per l'infanzia e la scuola dell'infanzia, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi, nonché per lo svolgimento delle attività sportive;

tra le deroghe per l'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, sarebbe opportuno inserire, oltre alle attività sportive, anche le attività che si svolgono negli spazi esterni, dove, con il mantenimento del distanziamento, non c'è il rischio di contagio;

impegna il Governo a:

valutare l'opportunità di consentire, con atti di propria competenza, che in tutte le istituzioni del sistema nazionale dell'istruzione non vi sia l'obbligo dell'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie per lo svolgimento delle attività in spazi esterni, quando è possibile il mantenimento del distanziamento.

G/2395/5/1

[Mantovani](#), [Ricciardi](#), [Mautone](#), [Trentacoste](#), [Croatti](#), [Coltorti](#), [L'Abbate](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: "Conversione in legge del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti" (A.S. 2395);

premesso che:

il secondo periodo del comma 3, dell'articolo 1, del provvedimento in esame, prevede che protocolli e linee guida possano derogare all'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione

delle vie respiratorie per le classi composte da studenti che abbiano tutti completato il ciclo vaccinale o abbiano un certificato di guarigione in corso di validità; il successivo terzo periodo prevede la stessa possibilità di deroga per le università;

al riguardo andrebbero specificate le modalità con le quali si intende accertare i requisiti del completamento del ciclo vaccinale o della guarigione ed in particolare se si intendano utilizzare a tal fine le certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87;

attraverso le certificazioni verdi COVID-19 è possibile verificare che la persona sia stata vaccinata contro il Covid, o in alternativa che sia guarita o abbia ottenuto un risultato negativo al test molecolare/antigenico, nel pieno rispetto della sua privacy;

impegna il Governo a:

- valutare l'opportunità di consentire, con atti di propria competenza, che per gli studenti delle scuole e università in possesso delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, non vi sia l'obbligo dell'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie per lo svolgimento di attività didattiche, curriculari e universitarie.

G/2395/6/1

[Ricciardi, Mantovani](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: "Conversione in legge del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti" (A.S. 2395);

premessi che:

il comma 9 dell'articolo 9-ter del decreto legge in esame, autorizza la spesa di 100 milioni di euro, a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 122, comma 9, del decreto legge 17 marzo 2020, n.18, al fine di finanziare un'operazione di *screening* per monitorare la diffusione del virus da COVID-19;

in particolare, il comma in oggetto dispone che il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per l'anno 2021 per il contenimento e il contrasto dell'emergenza COVID-19 predisponga e attui un piano di *screening* della popolazione scolastica;

considerato che:

le modalità operative di detto *screening* non sono disciplinate dettagliatamente dal decreto in oggetto, demandandosi detto compito al Commissario straordinario;

al netto dell'indiscussa capacità finora dimostrata dalla struttura commissariale, si ritiene opportuno prevedere forme di coinvolgimento dei competenti organismi parlamentari in merito alla definizione delle modalità di attuazione di un'attività così importante, che coinvolgerà decine di migliaia di studenti;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento dei competenti organismi parlamentari in merito alla definizione delle modalità di attuazione del piano di *screening* di cui in premessa.

G/2395/7/1

[Zaffini, Malan](#)

Il Senato

Premesso che:

il disegno di legge in esame ha previsto misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti; in particolare, il provvedimento estende l'obbligo della certificazione verde per tutto il personale scolastico ed universitario, e per gli studenti universitari, così come per l'accesso e l'utilizzo ai mezzi di

trasporto; consentire un ritorno a scuola degli studenti, allontanando lo spettro di nuovi periodi di didattica a distanza è una delle priorità in occasione dell'inizio del nuovo anno scolastico, non solo come strumento essenziale per la formazione degli studenti, ma anche come momento imprescindibile e indispensabile nel loro percorso di sviluppo psicologico;

in attesa di una presa di posizione da parte delle istituzioni centrali, le regioni hanno portato avanti programmi per reallizzare test nella scuola di tipo salivare, come nel caso di Veneto, Marche, Liguria e Lazio, mitigando un rischio che niente del resto può azzerare;

anche dal Comitato tecnico scientifico più voci si sono levate in favore di un utilizzo in chiave di screening, come quella di Sergio Abrignani per il quale i test salivari sono utili in situazioni dove in pochi minuti devi consentire ad un numero elevato di persone di entrare in classe, in aereo o treno; anche per Fabio Ciciliano, medico della Polizia e altro esponente del Cts, i vantaggi di un impiego dei test a scuola saranno rilevanti, poiché « sarà possibile, insieme ad analisi dei tamponi salivari sui ragazzi, eseguite a cadenze regolari, intercettare precocemente eventuali incrementi dei positivi o l'insorgenza di focolai per consentire alla autorità sanitarie di ridurre al minimo la chiusura di classi ed istituti »;

da uno studio condotto dall'ospedale pediatrico Bambino Gesù nell'ambito di un progetto pilota sulla diffusione del virus negli istituti scolastici, attraverso la somministrazione di test diagnostici salivari (molecolari) e test da campione ematico a tutti gli studenti, i professori e il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, le scuole sono ambienti sicuri: su più di 11 mila test realizzati, sono stati rilevati solo 21 casi positivi, in percentuale lo 0,2 per cento del totale e soprattutto nessun contagio è stato riscontrato all'interno delle aule; anche secondo Alberto Villani, direttore del Dipartimento emergenza, accettazione e pediatria generale del nosocomio, « Il nostro progetto conferma che la scuola è un luogo sicuro se vengono rispettate le giuste misure di prevenzione e se viene fatta la corretta educazione sanitaria agli studenti, al personale, ai professori e anche alle famiglie. [...] L'utilizzo periodico dei test salivari si è rivelata un'ottima strategia di monitoraggio, che va senz'altro incoraggiata».

impegna il Governo

a introdurre un piano nazionale di screening della popolazione scolastica, garantendo periodici test salivari antigenici a personale scolastico e studenti.

G/2395/8/1

Zaffini, Malan

Il Senato

Premesso che:

il disegno di legge di conversione in legge del decreto n. 111 del 6 agosto 2021, reca misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti; in Alto Adige, Lombardia Emilia Romagna, Sardegna e Lazio, ad una settimana dalla riapertura, sono già numerose le classi in DAI), una condizione che a breve potrebbe verificarsi anche nel resto d'Italia,

il piano messo a punto dall'Istituto superiore di sanità e dal governo prevede di testare ogni due settimane 55 bambini e ragazzi (su una popolazione scolastica costituita da 4 milioni e 200 mila studenti), individuati da ogni singola Regione a livello provinciale

sono allarmanti i numeri sulla positività al Covid19, da nord a sud sono in continuo aumento i casi di studenti positivi al Covid-19 e conseguentemente cresce il numero delle classi che vanno in didattica a distanza;

Impegna il Governo

a prevedere in tempi brevi di allargare la campagna di monitoraggio con l'introduzione di uno screening continuo a tutta la popolazione scolastica, effettuato con test antigenico rapido su campione saliva e, in modo gratuito, al fine di effettuare interventi tempestivi ed efficaci per il contenimento del Covid 19.

G/2395/9/1

Ciampolillo, Martelli

Il Senato,

premessi che:

il disegno di legge in esame dispone misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti, prevedendo l'obbligo della certificazione verde per tutto il personale scolastico ed universitario, per gli studenti universitari, nonché per l'accesso e l'utilizzo ai mezzi di trasporto;

il ritorno a scuola in presenza rappresenta un momento di centrale importanza per lo sviluppo formativo e psicologico degli studenti. È necessario dunque garantire il massimo della sicurezza per essi e per tutto il personale, al fine di scongiurare nuove chiusure;

alcuni componenti del Comitato Tecnico Scientifico hanno suggerito più volte l'utilità dell'utilizzo dei test salivari come metodo di screening valido nelle occasioni in cui si debba analizzare un numero elevato di persone in un breve lasso di tempo. Tale modalità è stata utilizzata in via sperimentale nelle scuole da parte di alcune Regioni (Veneto, Marche, Liguria e Lazio);

Impegna il Governo

a prevedere *screening* della popolazione scolastica studentesca mediante la fornitura e l'esecuzione di almeno due *test* salivari antigenici rapidi settimanali.

G/2395/10/1 (testo 2)

[Zaffini, Malan](#)

Il Senato

Premesso che:

il provvedimento in esame dispone la conversione in legge del decreto legge 6 agosto 2021, n.111 e reca misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali ed in materia di trasporti.

In particolare, in relazione all'impiego delle certificazioni verdi, all'articolo 1 si prevede che dal 1° settembre e fino al 31 dicembre 2021 tutto il personale del sistema nazionale di istruzione ed universitario, deve possedere ed esibire la certificazione verde;

tale obbligo, non previsto per gli alunni, è tuttavia esteso agli studenti universitari, molti dei quali, in assenza di vaccinazione, saranno costretti a sottoporsi a continui tamponi supportando a proprie spese i relativi costi, pur di non vedere limitato il diritto allo studio; in assenza, infatti, non potranno accedere agli atenei e, quindi, né seguire le lezioni né sostenere esami in presenza;

nelle ultime settimane molte segnalazioni hanno riguardato le difficoltà riscontrate dai soggetti guariti dall'infezione da SARS COV-2 che in attesa di poter essere vaccinati hanno visto scadere la validità di sei mesi dei loro green pass, subendo le limitazioni che derivano dal mancato possesso della certificazione verde;

a tal riguardo e in ragione delle misure predisposte per prevenire il contagio anche negli atenei, sarebbe utile prevedere la proroga della validità del green pass nei confronti dei soggetti/studenti universitari che, a causa dell'infezione da SARS COV-2, pur non essendo ancora vaccinati, continuano a presentare una elevata quantità di anticorpi al virus SARS COV-2;

tale misura non solo consentirebbe di non far gravare sugli studenti universitari le spese connesse all'effettuazione di continui tamponi ma offrirebbe altresì una maggiore protezione della loro salute, attese le conseguenze rischiose che la vaccinazione potrebbe cagionare nei soggetti guariti da Covid-19 continuano a presentare una elevata quantità di anticorpi anche a distanza di molti mesi;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere la proroga della validità del green pass in favore di studenti universitari guariti dall'infezione da SARS COV-2, al fine di tutelare la salute dei giovani studenti e garantire l'accesso agli atenei.

G/2395/10/1

[Zaffini, Malan](#)

Il Senato

Premesso che:

il provvedimento in esame dispone la conversione in legge del decreto legge 6 agosto 2021, n.111 e reca misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali ed in materia di trasporti.

In particolare, in relazione all'impiego delle certificazioni verdi, all'articolo 1 si prevede che dal 1° settembre e fino al 31 dicembre 2021 tutto il personale del sistema nazionale di istruzione ed universitario, deve possedere ed esibire la certificazione verde;

tale obbligo, non previsto per gli alunni, è tuttavia esteso agli studenti universitari, molti dei quali, in assenza di vaccinazione, saranno costretti a sottoporsi a continui tamponi supportando a proprie spese i relativi costi, pur di non vedere limitato il diritto allo studio; in assenza, infatti, non potranno accedere agli atenei e, quindi, né seguire le lezioni né sostenere esami in presenza;

nelle ultime settimane molte segnalazioni hanno riguardato le difficoltà riscontrate dai soggetti guariti dall'infezione da SARS COV-2 che in attesa di poter essere vaccinati hanno visto scadere la validità di sei mesi dei loro green pass, subendo le limitazioni che derivano dal mancato possesso della certificazione verde;

a tal riguardo e in ragione delle misure predisposte per prevenire il contagio anche negli atenei, sarebbe utile prevedere la proroga della validità del green pass nei confronti dei soggetti/studenti universitari che, a causa dell'infezione da SARS COV-2, pur non essendo ancora vaccinati, continuano a presentare una elevata quantità di anticorpi al virus SARS COV-2;

tale misura non solo consentirebbe di non far gravare sugli studenti universitari le spese connesse all'effettuazione di continui tamponi ma offrirebbe altresì una maggiore protezione della loro salute, attese le conseguenze rischiose che la vaccinazione potrebbe cagionare nei soggetti guariti da Covid-19 continuano a presentare una elevata quantità di anticorpi anche a distanza di molti mesi;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere la proroga della validità del green pass in favore di studenti universitari che guariti dall'infezione da SARS COV-2 e a seguito dell'effettuazione di test sierologici, presentano una elevata quantità di anticorpi, al fine di tutelare la salute dei giovani studenti e garantire l'accesso agli atenei

G/2395/11/1 (testo 2)

[Zaffini, Malan](#)

Il Senato

Premesso che:

- il DDL in esame, recante la Co versione in legge del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti, prevede, al fine di contenere il contagio da covid-19, tra le altre cose, il possesso obbligatorio della cd. certificazione verde sia per il personale scolastico, sia per l'utilizzo di alcuni mezzi di trasporto;

- in particolare, il possesso della predetta certificazione è obbligatoriamente richiesto: a) sia al personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché agli studenti universitari; b) sia per l'accesso agli aeromobili adibiti servizi commerciali di trasporto di persone; alle navi e ai traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionali, ad esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina; ai treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità; agli autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti; ai autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale;

considerato che

nonostante la palese illegittimità della suindicata misura, oltre modo limitativa della libertà personale, la stessa appare comunque pressoché totalmente orientata ad incidere negativamente sulle attività di competenza dei privati, senza che il governo abbia adottato

conseguenti, adeguate e coerenti azioni e/o investimenti al fine di prevenire gli assembramenti nei servizi pubblici, sia di competenza statale che locale;

rilevato che

la finalità perseguita dall'esecutivo con la suindicata misura appare certamente incoerente con la politica generale dello stesso governo, la quale, infatti, risulta orientata ad un netto ridimensionamento dei servizi e degli investimenti statali nei territori: prova ne sia, del resto, che non risulta alcun, adeguato investimento in favore dei comuni e degli enti locali per il potenziamento del trasporto pubblico locale, né una revisione del piano di chiusura degli istituti scolastici, entrambi servizi caratterizzati da una forte concentrazione dell'utenza;

ritenuto che

in luogo di misure aventi ricadute esclusivamente sui cittadini, come quella in esame" l'esecutivo avrebbe dovuto consentire il potenziamento del trasporto pubblico locale, nonché rivedere il piano di chiusura e accorpamento degli istituti scolastici, evitando, altresì, la formazione delle cosiddette classi pollaio e pretendendo ipotesi di assembramento dell'utenza che intende usufruire dei predetti servizi pubblici

Impegna il Governo

ad adottare, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, ogni opportuna iniziativa al fine di prevedere adeguati stanziamenti in favore dei comuni e degli enti locali per il potenziamento del trasporto pubblico locale, nonché di escludere la chiusura degli istituti scolastici, in particolare presenti nei territori disagiati, evitando così la costituzione di classi oltremodo numerose nelle aree metropolitane.

G/2395/11/1

Zaffini, Malan

Il Senato

Premesso che:

- il DDL in esame, recante la Co versione in legge del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti, prevede, al fine di contenere il contagio da covid-19, tra le altre cose, il possesso obbligatorio della cd. certificazione verde sia per il personale scolastico, sia per l'utilizzo di alcuni mezzi di trasporto;

- in particolare, il possesso della predetta certificazione è obbligatoriamente richiesto: a) sia al personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché agli studenti universitari; b) sia per l'accesso agli aeromobili adibiti servizi commerciali di trasporto di persone; alle navi e ai traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionali, ad esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina; ai treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità; agli autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti; ai autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale;

considerato che

Nonostante la palese illegittimità della suindicata misura, oltre modo limitativa della libertà personale, la stessa appare comunque pressoché totalmente orientata ad incidere negativamente sulle attività di competenza dei privati, senza che il governo abbia adottato conseguenti, adeguate e coerenti azioni e/o investimenti al fine di prevenire gli assembramenti nei servizi pubblici, sia di competenza statale che locale;

rilevato che

la finalità perseguita dall'esecutivo con la suindicata misura appare certamente incoerente con la politica generale dello stesso governo, la quale, infatti, risulta orientata ad un netto ridimensionamento dei servizi e degli investimenti statali nei territori: prova ne sia, del resto, che non risulta alcun, adeguato investimento in favore dei comuni e degli enti locali per il potenziamento del trasporto pubblico locale, né una revisione del piano di chiusura degli istituti scolastici, entrambi servizi caratterizzati da una forte concentrazione dell'utenza;

ritenuto che

in luogo di misure aventi ricadute esclusivamente sui cittadini, come quella in esame" l'esecutivo avrebbe dovuto consentire il potenziamento del trasporto pubblico locale, nonché rivedere il piano di chiusura e accorpamento degli istituti scolastici, evitando, altresì, la formazione delle cosiddette classi pollaio e pretendendo ipotesi di assembramento dell'utenza che intende usufruire dei predetti servizi pubblici

Impegna il Governo

ad adottare ogni opportuna iniziativa al fine di prevedere adeguati stanziamenti in favore dei comuni e degli enti locali per il potenziamento del trasporto pubblico locale, nonché di escludere la chiusura degli istituti scolastici, in particolare presenti nei territori disagiati, evitando così la costituzione di classi oltremodo numerose nelle aree metropolitane.

G/2395/12/1

[Mantovani](#), [Pirro](#), [Ricciardi](#), [Coltorti](#), [Guidolin](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: "Conversione in legge del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti" (A.S. 2395)

premessi che:

l'articolo 2-*bis* del provvedimento in esame reca disposizioni volte ad estendere l'obbligo vaccinale in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie. Nello specifico si prevede che dal 10 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, l'obbligo vaccinale si applica altresì a tutti i soggetti, anche esterni, che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa nelle strutture di cui all'articolo 1-*bis*, incluse le strutture semiresidenziali e le strutture che, a qualsiasi titolo, ospitano persone in situazione di fragilità;

considerato che:

l'Istituto Superiore di Sanità - Dipartimento malattie infettive, insieme alla Struttura commissariale per l'emergenza Covid-19 della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero della salute, il Ministero dell'Istruzione e la Conferenza delle Regioni e delle province autonome, ha elaborato un piano per il monitoraggio della circolazione di SARS-CoV 2 nelle scuole primarie e secondarie di primo grado tramite una campagna programmata di testing, ovvero di test molecolari su campione salivare, nella popolazione di alunni asintomatici;

il monitoraggio a campione potrebbe costituire uno strumento ulteriore per ridurre la probabilità di diffusione dell'infezione, non solo nelle scuole ma anche nelle strutture sanitarie che ospitano persone in situazione di fragilità;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di somministrare test salivari gratuiti a campione ai dipendenti e ai pazienti delle residenze sanitarie assistite (RSA) e delle strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti.

G/2395/13/1

[Pirro](#), [Castellone](#), [Mantovani](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: "Conversione in legge del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti" (A.S. 2395),

premessi che:

l'articolo 9 del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, reca disposizioni in materia di validità della certificazione verde COVID-19. Al comma 1, lettera a), si specifica che le certificazioni verdi COVID-19 sono quelle comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2, ovvero l'effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido, anche su campione salivare, con risultato negativo al virus SARS-CoV-2;

il comma 2 prevede che le certificazioni verdi COVID-19 attestano una delle seguenti condizioni: a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo; b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute; c) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2;

considerato che:

il "test sierologico" è un test quantitativo che individua, sulla base di un prelievo sanguigno, in maniera specifica, le quantità di anticorpi eventualmente prodotti in seguito ad un'infezione da SARS-CoV-2 e test sierologico rapido qualitativo, che rileva la presenza di anticorpi prodotti in seguito ad un'infezione da SARS-CoV-2 mediante il prelievo di una goccia di sangue;

evidenze scientifiche sempre più numerose attestano il valore protettivo degli anticorpi neutralizzanti dal rischio di infezione da Sars-cov-2;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di equiparare, ai fini dell'accesso alle strutture di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, alla certificazione verde Covid-19 la certificazione medica attestante l'effettuazione di test sierologico che riveli la presenza di anticorpi IgG in quantità uguale o superiore a una soglia da stabilire con una specifica circolare del Ministero della salute.

G/2395/14/1

[Faraone, Garavini](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2395 di conversione del decreto-legge n. 111/2021 recante misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti,

premesso che:

con l'estensione dell'obbligo a tutti i lavoratori, prevista dal nuovo decreto approvato dal Consiglio dei Ministri del 16 settembre, e firmato dal presidente Mattarella il 21, il certificato verde Covid ha assunto un ruolo sempre più importante nella vita sociale e lavorativa dei cittadini;

sono frequenti i casi in cui persone siano state esposte al SARS-CoV-2, indipendentemente dalla presenza o meno di sintomaticità, e siano guarite;

il test sierologico consente di rilevare *ex post* chi ha sviluppato anticorpi contro il SARS-CoV-2;

a tal fine, anche alla luce delle nuove misure che entreranno in vigore dal 16 ottobre prossimo, appare fondamentale un allineamento circa le disposizioni relative al rilascio del *green pass* in presenza di negativizzazione, garantendo l'adozione di standard scientifici di massimo livello, da definirsi tramite l'apposito provvedimento del Ministero della salute, che assicurino la salute e l'incolumità di tutti i cittadini,

impegna il Governo, previo parere degli organi tecnico-scientifici competenti e nel rispetto del Regolamento (UE) 2021/953:

ad includere tra le ipotesi di emissione della certificazione verde COVID-19, anche quella in cui l'avvenuta guarigione sia desumibile dal risultato di un test sierologico, che abbia una durata precauzionalmente inferiore a quella prevista per altre tipologie e secondo criteri definiti con apposito provvedimento del Ministro della Salute sulla base delle evidenze scientifiche attualmente disponibili.

G/2395/15/1

[Faraone, Parente, Garavini](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2395 di conversione del decreto-legge n. 111/2021 recante misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti,

premessi che:

il successo della campagna vaccinale sta consentendo un graduale ritorno alla normalità, fermo restando il rispetto delle minime regole di distanziamento sociale;

e tuttavia, è questo il momento di incentivare al massimo la ripresa economica di tutte le attività economiche e sociali, in maniera da uscire quanto prima dalla crisi che ha investito l'intera comunità mondiale;

a partire dal 2020, sono stati pubblicati plurimi studi e report che hanno tentato di stilare una quantificazione dei danni che hanno investito i singoli settori economici e sociali a partire dallo scoppio della pandemia;

due in particolare sono i settori che hanno risentito in maniera preponderante degli effetti negativi della crisi sanitaria e delle misure restrittive adottate al fine di contenerne le relative derive: il settore della cultura e degli eventi culturali ed il settore dello sport e delle manifestazioni sportive;

volendo soffermarsi su questi due settori, possiamo in questa sede riportare i dati relativi al 2020 contenuti nell'Osservatorio dello Spettacolo SIAE pubblicato durante gli scorsi mesi. Tali cifre hanno fotografato una situazione a dir poco allarmante: gli eventi hanno registrato una diminuzione di quasi il 70 per cento, mentre la spesa del pubblico ha subito un calo maggiore dell'82 per cento;

inoltre, tutti i singoli comparti della cultura hanno subito profonde battute d'arresto: il cinema ha segnato un calo del 70 per cento, analogamente a quanto registrato per il settore teatrale. I concerti musicali, invece, hanno riscontrato una contrazione maggiore dell'83 per cento, e percentuali leggermente inferiori sono state quelle registrate dalle attività da ballo e dalle manifestazioni legate a mostre ed esposizioni, mentre lo spettacolo viaggiante ha subito diminuzioni in misura più contenuta (intorno al 60 per cento);

non meno profondo è stato il prezzo pagato dal mondo sportivo e dagli eventi ad esso collegati: anche in questo caso, gli incassi sono drasticamente diminuiti a causa di una riduzione degli ingressi maggiore del 78 per cento, per un calo della spesa al botteghino di quasi l'84 per cento rispetto al 2019;

considerato che:

è del tutto incomprensibile che, a seguito del successo della campagna vaccinale e dell'introduzione del *Green Pass*, nonché dell'estensione del suo obbligo, siano seguite regolari riaperture di scuole, luoghi lavorativi e di ristorazione, come pure della maggior parte dei luoghi sociali di aggregazione, ma che tuttavia permangano sostanzialmente inalterate le limitazioni inerenti al controllo della capienza di luoghi culturali e dello sport;

è necessario ripristinare il prima possibile la capienza massima per tutti i luoghi della cultura e dello sport, così come richiesto dalla petizione recentemente portata avanti dal gruppo parlamentare Italia Viva,

impegna il governo:

a ripristinare il regolare e completo accesso ai luoghi adibiti ai servizi della cultura e dello spettacolo, nonché dello sport e del benessere, eliminando ogni divieto e limitazione all'accesso e al godimento dei medesimi servizi ovvero al contenimento della capienza di detti luoghi, al fine di consentire l'equa, immediata e generalizzata ripresa anche di queste attività economiche e garantire ai cittadini di usufruire dei relativi servizi, in linea con i recenti successi della campagna vaccinale e la auspicata diminuzione dei contagi nel Paese, e nell'ottica di una ormai imminente uscita dalla crisi pandemica.

G/2395/16/1

Zaffini, Malan

Il Senato

Premesso che:

il decreto-legge n. 111 del 2021, ponendosi in rapporto di successione e con-sequenzialità rispetto ad una serie normativa di decreti-legge che, a partire da febbraio 2020, ha posto misure restrittive a fini di contenimento dell'epidemia da CO-VID- 19;

il regolamento (UE) 2021/953 del 14 giugno 2021, introduttivo del green pass, stabilisce espressamente che possano es-sere imposte alcune limitazioni per motivi di sanità pubblica, posto che ogni cittadino dell'Unione ha il diritto fondamentale di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri. Il regolamento poi specifica che tutte le restrizioni alla libera circolazione delle persone all'interno dell'Unione attuate per limitare la diffusione del COVID dovrebbero basarsi su motivi specifici e limitati di interesse pubblico ed essere informati ai principi di proporzionalità e di non discriminazione. Il regolamento espressamente riporta (e qui in Italia è stato tuttavia taciuto) che è necessario evitare la discriminazione di co-loro che non sono vaccinati;

in Galizia la giustizia locale ha di-chiarato non valido il requisito di possesso del green pass per poter accedere a bar, ristoranti e locali notturni in certe zone della regione spagnola. La sentenza è stata emessa dopo le precedenti decisioni negative espresse dai tribunali di altri territori come l'Andalusia e la Cantabria, in cui i governi regionali avevano tentato di applicare l'obbligo;

Germania, Danimarca, Svezia e molte altre nazioni hanno evitato l'introduzione del green pass;

la cultura e lo sport sono allo stremo,

impegna il Governo

a monitorare gli effetti applicativi del provvedimento in esame, al fine di valutare l'opportunità di revisionare i parametri di capienza delle sale dei teatri e dei cinema, così come delle manifestazioni all'aperto come negli stadi, garantendo il massimo della capienza, in sicurezza, mantenendo un adeguato flusso economico di ristoro delle perdite subite a causa delle misure governative di contrasto al coronavirus

G/2395/17/1 (testo 2)

[Zaffini, Malan](#)

Il Senato

Premesso che:

il provvedimento in esame, all'arti-colo 4, reca « disposizioni urgenti in mate-ria di eventi sportivi e in materia di spettacoli aperti al pubblico », consentendo di conseguenza al pubblico la possibilità di partecipare, nel rispetto delle norme sanitarie in vigore, a tali avvenimenti;

il provvedimento in discussione è entrato in vigore lo scorso 7 agosto e che, successivamente a tale data, in conseguenza del miglioramento delle statistiche legate alla diffusione del COVID-19, in numerosi settori ed attività economiche che prevedono la presenza fisica delle persone, con particolare riferimento ai mezzi di trasporto, è stato disposto un aumento della capienza inizialmente consentita;

il settore relativo alla organizza-zione di eventi sportivi e di spettacoli aperti al pubblico è stato tra quelli maggiormente colpiti dalle chiusure disposte per fronteggiare l'emergenza sanitaria causata dalla pandemia da COVID-19 e, di conseguenza, vi è l'assoluta necessità che tali attività possano avere un sostegno ancora maggiore determinato da un innalzamento della capienza autorizzata;

il decreto-legge in materia di certificazioni verdi, approvato dal Consiglio dei ministri dello scorso 16 settembre e in corso di emanazione, reca disposizioni volte ad innalzare ulteriormente il livello di sicurezza sanitaria mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde;

lo stato di emergenza sanitaria si avvia alla fase conclusiva, essendone stato disposto il termine per il prossimo 31 dicembre,

impegna il Governo

a considerare gli effetti applicativi delle disposizioni in materia, al fine di valutare l'opportunità, compatibilmente con l'evoluzione della curva epidemiologica, di superare l'attuale limite definito in relazione alla capienza autorizzata per la partecipazione ad eventi sportivi e spettacoli aperti al pubblico, fino al 100 per cento della capienza massima.

G/2395/17/1

Zaffini, Malan

Il Senato

Premesso che:

il provvedimento in esame, all'articolo 4, reca « disposizioni urgenti in materia di eventi sportivi e in materia di spettacoli aperti al pubblico », consentendo di conseguenza al pubblico la possibilità di partecipare, nel rispetto delle norme sanitarie in vigore, a tali avvenimenti;

il provvedimento in discussione è entrato in vigore lo scorso 7 agosto e che, successivamente a tale data, in conseguenza del miglioramento delle statistiche legate alla diffusione del COVID-19, in numerosi settori ed attività economiche che prevedono la presenza fisica delle persone, con particolare riferimento ai mezzi di trasporto, è stato disposto un aumento della capienza inizialmente consentita;

il settore relativo alla organizzazione di eventi sportivi e di spettacoli aperti al pubblico è stato tra quelli maggiormente colpiti dalle chiusure disposte per fronteggiare l'emergenza sanitaria causata dalla pandemia da COVID-19 e, di conseguenza, vi è l'assoluta necessità che tali attività possano avere un sostegno ancora maggiore determinato da un innalzamento della capienza autorizzata;

il decreto-legge in materia di certificazioni verdi, approvato dal Consiglio dei ministri dello scorso 16 settembre e in corso di emanazione, reca disposizioni volte ad innalzare ulteriormente il livello di sicurezza sanitaria mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde;

lo stato di emergenza sanitaria si avvia alla fase conclusiva, essendone stato disposto il termine per il prossimo 31 dicembre,

impegna il Governo

a considerare gli effetti applicativi delle disposizioni in materia, al fine di valutare l'opportunità di superare l'attuale limite definito in relazione alla capienza autorizzata per la partecipazione ad eventi sportivi e spettacoli aperti al pubblico, fino al 100 per cento della capienza massima.

G/2395/18/1 (testo 2)

Mantovani, Ricciardi, Mautone, Trentacoste, Croatti, Coltorti, L'Abbate

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: "Conversione in legge del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti" (A.S. 2395);

premessi che:

l'articolo 4, comma 3, del provvedimento in esame aumenta, a decorrere dal 7 agosto 2021, al 35% della capienza massima autorizzata, la capienza massima consentita per gli spettacoli aperti al pubblico svolti in zona bianca al chiuso con un numero di spettatori superiore a 2.500;

a differenza di eventi con un numero elevato di persone, dove in alcuni casi recenti non è avvenuto un rigoroso controllo delle certificazioni verdi Covid-19, di cui all'articolo 9, comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, in spazi e luoghi con un numero limitato di ammessi, è possibile consentire la sicurezza a livello sanitario anche senza il possesso del Green Pass da parte dei partecipanti;

impegna il Governo a valutare l'opportunità:

- tenuto conto dell'andamento della curva epidemiologica e previo parere degli organismi tecnico-scientifici competenti, di rimodulare il numero degli accessi agli spettacoli ed eventi aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e di musica dal vivo e per gli eventi aperti al pubblico, tra cui fiere, sagre, convegni, spettacoli sportivi, ricevimenti, o che si svolgono in musei, in altri istituti e luoghi della cultura, sulla base delle dimensioni e della capienza degli spazi esterni ed interni dei locali;

- di definire, con opportune disposizioni, compatibilmente con le coperture finanziarie, risorse per rigorosi controlli delle certificazioni verdi COVID-19, in particolare per gli eventi di grandi dimensioni.

G/2395/18/1

[Mantovani](#), [Ricciardi](#), [Mautone](#), [Trentacoste](#), [Croatti](#), [Coltorti](#), [L'Abbate](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: "Conversione in legge del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti" (A.S. 2395);

premessi che:

l'articolo 4, comma 3, del provvedimento in esame aumenta, a decorrere dal 7 agosto 2021, al 35% della capienza massima autorizzata, la capienza massima consentita per gli spettacoli aperti al pubblico svolti in zona bianca al chiuso con un numero di spettatori superiore a 2.500;

a differenza di eventi con un numero elevato di persone, dove in alcuni casi recenti non è avvenuto un rigoroso controllo delle certificazioni verdi Covid-19, di cui all'articolo 9, comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, in spazi e luoghi con un numero limitato di ammessi, è possibile consentire la sicurezza a livello sanitario anche senza il possesso del Green Pass da parte dei partecipanti;

impegna il Governo a valutare l'opportunità:

- tenuto conto dell'andamento della curva epidemiologica e previo parere degli organismi tecnico-scientifici competenti, di rimodulare il numero degli accessi agli spettacoli ed eventi aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e di musica dal vivo e per gli eventi aperti al pubblico, tra cui fiere, sagre, convegni, spettacoli sportivi, ricevimenti, o che si svolgono in musei, in altri istituti e luoghi della cultura, sulla base delle dimensioni e della capienza degli spazi esterni ed interni dei locali;

- di definire, con opportune disposizioni, risorse per rigorosi controlli delle certificazioni verdi COVID-19, in particolare per gli eventi di grandi dimensioni.

G/2395/19/1 (testo 2)

[Augussori](#), [Calderoli](#), [Grassi](#), [Riccardi](#), [Pirovano](#)

Il Senato,

in sede di esame della legge di conversione del decreto legge 6 agosto 2021, n.111, recante misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti,

premessi che:

l'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ha previsto che per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, nonché per i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità, il periodo di assenza dal servizio fosse equiparato al ricovero ospedaliero e non fosse computato ai fini del periodo di comporto;

gli effetti della disposizione richiamata sono stati differiti varie volte e, da ultimo, ai sensi dell'articolo 2-ter del decreto-legge in esame essi sono prorogati sino al 31 dicembre 2021;

la disposizione di cui all'articolo 26 del decreto-legge n. 18 del 2020 è stata in seguito integrata dalla previsione, contenuta nel comma 2-bis del medesimo articolo, per la quale i lavoratori fragili, sempre sino al 31 dicembre 2021, svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione;

il testo in esame oggi recepisce quindi una parte dell'ordine del giorno accolto in questa sede all'A.S. 2382 pochi giorni fa, presentato dal gruppo della Lega;

rimane esclusa dalla normativa vigente la casistica dei lavoratori che vengono dichiarati inidonei temporaneamente all'attività lavorativa per condizioni di salute che non consentono lo svolgimento delle abituali mansioni per l'elevato rischio a cui verrebbero sottoposti in caso di contagio;

fra le categorie dei lavoratori inidonei ci sono poi soggetti che non possono vaccinarsi a causa di patologie ostative e altri soggetti che, pur essendosi sottoposti a vaccinazione, hanno prodotto una quantità ridotta di anticorpi e quindi una risposta immunitaria debole: per queste tipologie di soggetti recarsi sul luogo di lavoro comporta un rischio molto elevato per la salute;

si pone inoltre il problema di tutelare i lavoratori fragili affinché possano conservare l'erogazione dell'indennità di malattia per tutto il periodo di assenza dal servizio, sino alla cessazione dello stato di emergenza;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare, nel primo provvedimento utile, compatibilmente con le risorse disponibili, iniziative di carattere normativo per far sì che, fino al termine dello stato di emergenza, per tutti i lavoratori riconosciuti temporaneamente inidonei alla mansione lavorativa per cause legate all'emergenza epidemiologica da Covid-19, a partire da coloro, fra questi, a cui è stata certificata l'impossibilità di effettuare la vaccinazione Covid-19 a causa di patologie ostative o che, nonostante si siano sottoposti a vaccinazione Covid-19 sono comunque in possesso di un test sierologico che attesti una quantità ridotta di anticorpi e quindi una risposta immunitaria debole, il periodo di assenza dal servizio sia equiparato al ricovero ospedaliero senza incidenza sul comparto;

a valutare l'opportunità di adottare tutte le iniziative di propria competenza affinché i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, nonché i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità, i cui periodi di assenza dal servizio sono equiparati al ricovero ospedaliero e non sono computabili ai fini del periodo di comportamento, conservino il diritto a percepire la totale indennità di malattia per tutto il periodo di assenza dal servizio dovuta all'emergenza epidemiologica da COVID-19, sino al termine dello stato di emergenza.

G/2395/19/1

[Augussori, Calderoli, Grassi, Riccardi, Pirovano](#)

Il Senato,

in sede di esame della legge di conversione del decreto legge 6 agosto 2021, n.111, recante misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti,

premessi che:

l'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ha previsto che per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, nonché per i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità, il periodo di assenza dal servizio fosse equiparato al ricovero ospedaliero e non fosse computato ai fini del periodo di comportamento;

gli effetti della disposizione richiamata sono stati differiti varie volte e, da ultimo, ai sensi dell'articolo 2-ter del decreto-legge in esame essi sono prorogati sino al 31 dicembre 2021;

la disposizione di cui all'articolo 26 del decreto-legge n. 18 del 2020 è stata in seguito integrata dalla previsione, contenuta nel comma 2-bis del medesimo articolo, per la quale i lavoratori fragili, sempre sino al 31 dicembre 2021, svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione;

il testo in esame oggi recepisce quindi una parte dell'ordine del giorno accolto in questa sede all'A.S. 2382 pochi giorni fa, presentato dal gruppo della Lega;

rimane esclusa dalla normativa vigente la casistica dei lavoratori che vengono dichiarati inidonei temporaneamente all'attività lavorativa per condizioni di salute che non

consentono lo svolgimento delle abituali mansioni per l'elevato rischio a cui verrebbero sottoposti in caso di contagio;

fra le categorie dei lavoratori inidonei ci sono poi soggetti che non possono vaccinarsi a causa di patologie ostative e altri soggetti che, pur essendosi sottoposti a vaccinazione, hanno prodotto una quantità ridotta di anticorpi e quindi una risposta immunitaria debole: per queste tipologie di soggetti recarsi sul luogo di lavoro comporta un rischio molto elevato per la salute;

si pone inoltre il problema di tutelare i lavoratori fragili affinché possano conservare l'erogazione dell'indennità di malattia per tutto il periodo di assenza dal servizio, sino alla cessazione dello stato di emergenza;

impegna il Governo

ad adottare, nel primo provvedimento utile, iniziative di carattere normativo per far sì che, fino al termine dello stato di emergenza, per tutti i lavoratori riconosciuti temporaneamente inidonei alla mansione lavorativa per cause legate all'emergenza epidemiologica da Covid-19, a partire da coloro, fra questi, a cui è stata certificata l'impossibilità di effettuare la vaccinazione Covid-19 a causa di patologie ostative o che, nonostante si siano sottoposti a vaccinazione Covid-19 sono comunque in possesso di un test sierologico che attesti una quantità ridotta di anticorpi e quindi una risposta immunitaria debole, il periodo di assenza dal servizio sia equiparato al ricovero ospedaliero senza incidenza sul comportamento;

ad adottare tutte le iniziative di propria competenza affinché i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, nonché i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità, i cui periodi di assenza dal servizio sono equiparati al ricovero ospedaliero e non sono computabili ai fini del periodo di comportamento, conservino il diritto a percepire la totale indennità di malattia per tutto il periodo di assenza dal servizio dovuta all'emergenza epidemiologica da COVID-19, sino al termine dello stato di emergenza.

G/2395/20/1

[Ricciardi, Mantovani](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: "Conversione in legge del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti" (A.S. 2395),

premesso che:

la lettera a) di cui al comma 2 dell'articolo 1 reca alcune misure da adottare al fine di prevedere il contagio da Covid-19 nelle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e nelle Università;

in particolare, la citata disposizione stabilisce che è fatto obbligo di utilizzo dei "dispositivi di protezione delle vie respiratorie", fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive;

considerato che:

presso molti istituti scolastici l'attività sportiva è praticata al chiuso all'interno dei locali scolastici;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di stabilire e specificare, anche con provvedimenti di carattere normativo, parametri e criteri sulla base dei quali poter esentare dall'utilizzo dei "dispositivi di protezione delle vie respiratorie" gli studenti, in specie di età anagrafica omogenea, che svolgono l'attività sportiva extracurricolare al chiuso all'interno di locali scolastici.

G/2395/21/1

[Zaffini, Malan](#)

Il Senato

Premesso che:

il disegno di legge in esame ha previsto misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia trasporti;

In particolare, il provvedimento estende l'obbligo della certificazione verde per tutto il personale scolastico e universitario, e per gli studenti universitari, così come per l'accesso e l'utilizzo dei mezzi di trasporto;

consentire un ritorno a scuola degli studenti, allontanando lo spettro di nuovi periodi di didattica a distanza è una delle priorità in occasione dell'inizio del nuovo anno scolastico, non solo come strumento essenziale per la formazione degli studenti, ma anche come momento imprescindibile e indispensabile nel loro percorso di sviluppo psicologico;

la vaccinazione pediatrica è a ora al centro delle attenzioni della comunità scientifica: alcuni esperti sostengono che non si può rischiare di creare un danno a bambini sani che nella stragrande maggioranza affrontano l'infezione senza nessuna conseguenza, altri che anche i più piccoli, anche se raramente, possono ammalarsi gravemente di Covid e quindi immunizzare la fascia più giovane della popolazione di fatto riduce ancora di più la circolazione di Sars Cov 2;

il dibattito è aperto e non tutti Stati si comportano allo stesso modo sul tema: In Germania, ad esempio, la commissione specializzata pendente presso il Robert Koch Institut non consiglia di somministrare vaccini in modo generalizzato nella fascia 12 - 17 anni, giudicando, sulla scorta delle evidenze acquisite, che l'impatto della infezione nella fascia in questione sia troppo piccolo per giustificare il vaccino per tutti i bambini sani, tanto più che la sicurezza del vaccino non è considerata ancora sufficientemente documentata nello specifico gruppo di età;

impegna il Governo

a prevedere che l'adozione dei provvedimenti anti-Covid 19 destinati ai soggetti di età inferiore agli anni diciotto e, in particolare, di quelli concernenti la somministrazione vaccinale, sia subordinata alla acquisizione del parere del Comitato etico dell'Istituto Superiore di Sanità reso all'esito della valutazione dei rischi, dei costi e dei benefici connessi all'adozione della medesima.

G/2395/22/1

[Zaffini, Malan](#)

Il Senato

Premesso che:

l'articolo 3, lettera c), del provvedimento in esame dispone l'introduzione dell'obbligo di certificazione verde anche per i treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario, passeggeri di tipo Intercity, Intercity-Notte e Alta Velocità

grazie al finanziamento della Commissione Europea, alla Croce Rossa Italiana e al Gruppo Ferrovie dello Stato è oggi possibile sottoporsi a titolo gratuito a test antigenico nelle strutture predisposte al di fuori delle stazioni di Roma Termini, Milano Centrale, Bari, Bologna, Cagliari, Firenze Santa Maria Novella, Palermo, Reggio

Calabria, Torino Porta Nova, Venezia Santa Lucia, Genova Piazza Principe e Napoli Centrale;

il presente provvedimento non introduce alcun esplicito obbligo alla vaccinazione permettendo quindi la possibilità di ottenere la certificazione verde anche attraverso l'esito negativo di test molecolare o antigenico effettuato nelle 48 ore antecedenti;

un tracciamento efficace è uno strumento indispensabile per l'individuazione di contagiati o di eventuali focolai

lo spostamento degli individui non ancora vaccinati attraverso il trasporto regionale non è meno pericoloso - a parità di durata dell'esposizione a un eventuale contagiato rispetto allo spostamento dei medesimi soggetti mediante i servizi ferroviari di cui all'articolo 3 lettera c) del presente provvedimento

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare iniziative volte a favorire l'installazione, in tutte le stazioni ferroviarie dei capoluoghi di provincia o in quelle classificate come "silver" da Ferrovie

dello Stato e che possono essere collegate da servizi a lunga distanza, di strutture analoghe a quelle citate in premessa al fine di favorire l'effettuazione di test molecolari o antigenici

Art. 1

1.1

Zaffini, Malan

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere la parola «prioritariamente».

1.2

Zaffini, Malan

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

"1-bis. Per i soggetti indicati al comma 1, i costi dei tamponi antigenici rapidi necessari per l'ottenimento della certificazione verde COVID-19 sono totalmente a carico dello Stato. Il Governo adotta, entro 15 giorni, i necessari provvedimenti per il rimborso delle prestazioni rese. Ai maggiori oneri per il rimborso totale del costo dei tamponi si provvede mediante definanziamento di pari valore delle risorse stanziato per l'erogazione del Reddito di Cittadinanza."

1.3

Zaffini, Malan

Al comma 2, apportare le seguenti modifiche:

- a) all'alinea, sopprimere la parola "minime";
- b) alla lettera a) dopo la parola «disabilità» aggiungere le seguenti «riconosciuta ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104,»;
- c) dopo la lettera c) aggiungere la seguente « d) è fatto obbligo per gli istituti dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado di dotarsi di dispositivi smart di monitoraggio continuo della CO2 scientificamente validati e calibrati, per garantire la salubrità dell'aria, di sistemi di Ventilazione Meccanica Controllata (VMC) decentralizzati e parametrati al volume dell'ambiente da trattare, per consentire una diluizione significativa degli inquinanti indoor, di sistemi di purificazione/filtrazione dell'aria nanoparticellari in grado di bloccare e inattivare particelle sino a 0,007 micron tramite sistema di purificazione disinfettante (DFS).».

1.4

Zaffini, Malan

Al comma 2, alinea, sopprimere la parola "minime".

1.5

Angrisani, Corrado, Crucioli, Granato

Al comma 2, lettera a), le parole da "che frequentano" fino a «dell'infanzia» sono sostituite dalle seguenti: "di età inferiore a dodici anni".

1.6

Zaffini, Malan

Al comma 2, alla lettera a) dopo la parola «disabilità» aggiungere le seguenti «riconosciuta ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104,».

1.7

Zaffini, Malan

Al comma 2, lettera a), aggiungere in fine ", nonché, esclusivamente in zona bianca, quando i bambini sono seduti al banco".

1.8

Zaffini, Malan

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) la lettera b è sostituita con la seguente: b) è fatto obbligo garantire una distanza interpersonale non inferiore al metro; laddove le condizioni strutturali delle aule non consentano il distanziamento di sicurezza interpersonale, il Dirigente Scolastico procede allo sdoppiamento delle classi.

1.9

Zaffini, Malan

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) installazione di sistemi per la rilevazione della temperatura a distanza («termoscanner») da installare agli ingressi della scuola;

All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, valutato in 80mila euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede, a valere sulle disponibilità del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.»

1.10

Zaffini, Malan

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) installazione di sistemi per la rilevazione della temperatura corporea («termoscanner») da installare agli ingressi della scuola e dei locali pertinenti.»

1.11

Angrisani, Corrado, Crucoli, Granato

Al comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) i servizi di prevenzione sanitaria mettono a disposizione dei dirigenti scolastici, dei responsabili dei servizi educativi dell'infanzia nonché delle scuole paritarie e delle università, all'interno del protocollo di screening, l'utilizzo di tamponi salivari a cadenza regolare. L'Istituto Superiore di Sanità aggiorna in tal senso le linee guida relative al protocollo di screening nelle scuole e nelle Università.»

1.12

Zaffini, Malan

Al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

c-bis) è fatto obbligo per gli istituti dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado di dotarsi di dispositivi smart di monitoraggio continuo della CO2 scientificamente validati e calibrati, per garantire la salubrità dell'aria, di sistemi di Ventilazione Meccanica Controllata (VMC) decentralizzati e parametrati al volume dell'ambiente da trattare, per consentire una diluizione significativa degli inquinanti indoor, di sistemi di purificazione/filtrazione dell'aria nanoparticellari in grado di bloccare e inattivare particelle sino a 0,007 micron tramite sistema di purificazione disinfettante (DFS).«.

1.13

Zaffini, Malan

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) installazione di sistemi di ventilazione meccanica controllata (VMC) negli ambienti scolastici.»

1.14

Zaffini, Malan

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:

«2-bis. Quota parte delle risorse del "Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 per l'anno scolastico 2021/2022" di cui all'articolo 58, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 23 luglio 2021, pari

ad almeno 300 milioni per il 2021, è destinata all'acquisto di test rapidi antigenici e salivari riservati agli studenti di ogni ordine e grado, da effettuare con cadenza quindicinale.».

Conseguentemente, all'articolo 58, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 23 luglio 2021, le parole: «lo stanziamento di 350 milioni di euro nel 2021» sono sostituite dalle seguenti: «lo stanziamento di 650 milioni di euro nel 2021».

1.15

Zaffini, Malan

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Quota parte delle risorse del "Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 per l'anno scolastico 2021/2022" di cui all'articolo 58, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 23 luglio 2021, pari ad almeno 200 milioni per il 2021, è destinata alla distribuzione di dispositivi di protezione individuale riservati agli studenti per i quali sono obbligatori.».

Conseguentemente, all'articolo 58, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 23 luglio 2021, le parole: «lo stanziamento di 350 milioni di euro nel 2021» sono sostituite dalle seguenti: «lo stanziamento di 550 milioni di euro nel 2021».

1.16

Zaffini, Malan

All'articolo 1, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2 bis. Per l'anno scolastico 2021/2022, fino al 30 giugno 2022, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 2 del decreto legge 13 marzo 2021, n. 30, convertito con modificazioni dalla Legge 6 maggio 2021, n. 61. Ai maggiori oneri della presente disposizione si fa fronte mediante una riduzione di pari importo delle risorse stanziare a favore del Reddito di Cittadinanza, nella misura massima di 1000 milioni di euro".

1.17

Zaffini, Malan

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 2, fino a cessate esigenze le competenti autorità sanitarie provvedono al monitoraggio epidemiologico all'interno degli istituti scolastici di ogni ordine e grado tramite somministrazione di test salivari rapidi agli alunni e al personale docente e non docente, con cadenza quindicinale.».

1.18

Zaffini, Malan

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Per consentire lo svolgimento in presenza dei servizi e delle attività di cui al comma 1 e per prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, possono essere previste collaborazioni e condivisioni di spazi tra le scuole pubbliche statali e le scuole pubbliche paritarie. A tal fine, alle istituzioni scolastiche paritarie è erogato un contributo complessivo di 80 milioni di euro per il 2021, ripartiti con decreto del Ministro dell'istruzione in proporzione alla forma di collaborazione e condivisione.».

1.19

Zaffini, Malan

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Per consentire lo svolgimento in presenza dei servizi e delle attività di cui al comma 1 e per prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, possono essere attivate convenzioni con tutti i gestori di mezzi di trasporto privati con la finalità di decongestionare il

trasporto pubblico e scaglionando ingressi e uscite per impedire ogni forma di assembramento.».

1.20

Zaffini, Malan

Al comma 3, primo periodo, aggiungere in fine ", limitando l'adozione delle misure di quarantena e di isolamento ai soli studenti positivi e alle persone loro conviventi. Per i casi di quarantena individuati ai sensi del presente comma, fino al 30 giugno 2022, si applicano le disposizioni individuate all'articolo 2 del decreto legge 13 marzo 2021, n. 30. Ai maggiori oneri della presente disposizione si fa fronte mediante una riduzione di pari importo delle risorse stanziare a favore del Reddito di Cittadinanza, nella misura massima di 1000 milioni di euro".

1.21

Zaffini, Malan

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

1.22

Zaffini, Malan

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: «, ivi inclusa la deroga alle disposizioni di cui al comma 2, lettera a), per le classi composte da studenti che abbiano tutti completato il ciclo vaccinale o abbiano un certificato di guarigione in corso di validità» e sopprimere il terzo periodo;

b) sopprimere il comma 6.

1.23

Zaffini, Malan

Al comma 3, sopprimere le parole: da «, ivi inclusa la deroga fino alla fine del comma

1.24

Zaffini, Malan

All'articolo 1, comma 4, primo periodo sopprimere le parole: «31 dicembre 2021, ».

1.25

Zaffini, Malan

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente

"5-bis. All'articolo 3, al comma 4, del Decreto-Legge del 22 aprile 2021, n. 52 , convertito con modificazioni dalla L. 17 giugno 2021, n. 87 aggiungere le seguenti parole "Per l'avvio in sicurezza dell'anno scolastico 2021-2022, al fine di promuovere la didattica in presenza, ridurre il fenomeno dell'affollamento delle classi e diminuire il rapporto tra alunni, personale docente, educativo e amministrativo, con decreto legislativo il Governo, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le Confederazioni sindacali firmatarie del Patto per la Scuola al centro del Paese del 20 maggio 2021, provvede alla revisione ragionata dei parametri del Decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 2008, n. 81 di cui al protocollo di intesa del 6 agosto 2020 sottoscritto tra il Ministero dell'Istruzione e i sindacati rappresentativi della scuola per il contenimento della diffusione di COVID-19. Revisione parametri testo unico di sicurezza e salute sul lavoro

1.26

Angrisani, Corrado, Crucioli, Granato

Sopprimere i commi 6, 7 e 8.

1.27

Zaffini, Malan

Sopprimere il comma 6.

1.28

Zaffini, Malan

Sostituire il comma 6) con il seguente:

6) Il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento, delle misure occorrenti per l'anno 2021 per il contenimento e il contrasto dell'emergenza COVID-19 predispone e attua un piano di screening effettuato con test antigenico rapido su campione salivare della popolazione scolastica. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 100 milioni, a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 122, comma 9, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni in legge 24 aprile 2020, n. 27. Test antigenico rapido su campione salivare della popolazione scolastica.

1.29

Granato, Angrisani, Corrado, Crucioli

Al comma 6, Capoverso "Art. 9-ter", sostituire i commi 1 e 2 con il seguente: «1. Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. Nel caso di rilascio della predetta certificazione ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), ed ivi inclusa ai fini del rilascio della predetta certificazione l'effettuazione di test salivari rapidi con esito negativo al SARS-CoV-2, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 5, la validità del medesimo certificato è estesa a sette giorni lavorativi.».

1.30

Zaffini, Malan

Al comma 6, capoverso «Art. 9-ter, comma 1, dopo le parole "di cui all'articolo 9, comma 2" aggiungere le seguenti: "oppure la certificazione comprovante l'effettuazione di un test salivare antigenico che dimostri l'assenza dell'antigene Sars-Cov-2".

1.31

Zaffini, Malan

Al comma 6, capoverso Art. 9-ter, sopprimere il comma 2.

1.32

Zaffini, Malan

Al comma 6, capoverso Art. 9-ter, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il Ministro dell'Istruzione e il Ministro dell'Università e della Ricerca, di concerto con le associazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, definiscono la disciplina da applicare in caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 da parte del personale scolastico e di quello universitario. Il mancato rispetto delle citate disposizioni non può, in ogni caso, comportare la sospensione del rapporto di lavoro.».

1.33

Crucioli, Angrisani, Corrado, Granato

Al comma 6, Capoverso «Articolo 9-ter», comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "è altresì, esente dall'obbligo di certificazione verde COVID-19 il corpo docente e studentesco universitario che svolga esami e qualsiasi attività didattica o seminariale da remoto".

1.34

Granato, Angrisani, Corrado, Crucioli

Al comma 6, Capoverso "Art. 9-ter", comma 4, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «I soggetti di cui al comma precedente sono responsabili dei danni non patrimoniali cagionati da illecito trattamento dei dati afferenti la salute personale.».

1.35

Zaffini, Malan

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Nelle scuole di ogni ordine e grado è istituita la figura professionale dello psicologo scolastico, incaricato di sostenere lo sviluppo e la formazione della personalità degli studenti, nonché di prevenire i fattori di rischio o situazioni di disagio degli alunni, delle famiglie e del personale scolastico connessi al perdurare dell'emergenza sanitaria da Covid-19. Con decreto del Ministro dell'Istruzione, di concerto con il Ministro della Salute, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 10 milioni, a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 122, comma 9, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni in legge 24 aprile 2020, n. 27.».

1.36

Zaffini, Malan

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

d) effettuazione di un test salivare antigenico che dimostri l'assenza dell'antigene Sars-Cov-2.

1.37

Zaffini, Malan

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, all'articolo 9-bis, comma 1, sopprimere la lettera a) .

1.38

Zaffini, Malan

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, all'articolo 9-bis, comma 4, aggiungere infine le seguenti parole: «I predetti titolari o gestori nonché i soggetti deputati al controllo delle certificazioni di cui al comma 10 dell'articolo 9, sono esonerati da ogni responsabilità civile e penale connessa all'accesso illegittimo di soggetti che esibiscono certificazioni verdi COVID-19 false e non rilevate dalle verifiche digitali di cui al comma 3 e ad eventuali e conseguenti contagi contratti dai fruitori delle attività o dei servizi di cui al comma 1».

1.39

Zaffini, Malan

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, all'articolo 9-bis, comma 3, primo periodo, dopo le parole: "ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale" aggiungere le seguenti: «ai minori di anni 18».

1.40

Corrado, Angrisani, Crucoli, Granato

Dopo il comma 11-bis, inserire il seguente:

«11-ter. Al fine di garantire la sicurezza del trasporto pubblico locale in concomitanza con l'avvio dell'anno scolastico, Il Ministero della Salute, in accordo con il Ministero dei Trasporti e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto avvia una sperimentazione preliminare volta a testare l'efficacia di dispositivi per la sanificazione

dell'aria da installare sui condotti dell'aria di ritorno degli impianti di climatizzazione degli automezzi adibiti al trasporto pubblico locale.».

1.41

Zaffini, Malan

Dopo il comma 11-bis, aggiungere il seguente:

11-ter. Per il personale docente e non docente e per la popolazione scolastica non vaccinata sono previsti tamponi nasali rapidi o salivari rapidi gratuiti a carico dello Stato.

Art. 1-bis

1-bis.0.1

Zaffini, Malan

Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:

Articolo 1-ter

(Agevolazioni per l'installazione di impianti e sistemi di filtrazioni HEPA presso gli edifici scolastici)

1. Al fine di semplificare l'applicazione delle disposizioni di sicurezza negli edifici scolastici, nonché al fine di contenere ulteriormente la diffusione dei contagi e ridurre i disagi vissuti dagli studenti, nello stato di Previsione del Ministero dell'istruzione è istituito, per l'anno 2021, un fondo, denominato "Fondo per l'areazione negli edifici scolastici" con una dotazione di 6 milioni di euro, col fine di finanziare l'acquisto e l'installazione negli edifici scolastici di impianti di purificazione dell'aria a tecnologia HEPA (*High Efficiency Particulate Air Filter*) ad elevata efficienza di fluidi.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge di conversione, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del predetto Fondo, nel rispetto del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19, di cui alla Comunicazione della Commissione del 19 marzo 2020, C(2020)1863. I criteri di ripartizione delle risorse dovranno in ogni caso tenere conto della maggiore esigenza di fornire impianti di filtrazione a tutti gli istituti scolastici situati in aree montane o comunque con temperature invernali particolarmente rigide.

3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. »

1-bis.0.2

Corrado, Angrisani, Crucoli, Granato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Articolo 1-ter. (Monitoraggio dell'efficacia nel contrasto al COVID-19 degli impianti di areazione e sanificazione dell'aria nelle scuole).

1. Al fine di rafforzare le misure di contrasto alla trasmissione del virus SARS-COV-2 nelle scuole, è istituito presso il Ministero della salute un fondo, con una dotazione pari a 400 mila euro per l'anno 2021, per avviare una fase di monitoraggio sull'efficacia dei sistemi e impianti di aerazione e sanificazione dell'aria, individuati secondo le modalità di cui al seguente comma 2, da installare all'interno di un campione selezionato di plessi scolastici.

2. Per le finalità di cui al comma precedente, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'università dell'istruzione e della ricerca ed il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito il Cnr, definisce i criteri per individuare il campione di scuole da sottoporre a monitoraggio, i sistemi di aerazione da installare nelle aule, la tipologia e le modalità di raccolta dei dati. Il decreto definisce inoltre la ripartizione delle risorse per l'acquisto degli impianti e la gestione delle attività di monitoraggio.

3. Nell'attività di monitoraggio possono essere sperimentati nuovi e più efficaci sistemi di aerazione e di sanificazione, compresi i sistemi a doppio flusso con aria sterilizzata, sia in entrata che in uscita, mediante raggi UV-(A, B e C).

4. L'attività di monitoraggio è svolta dal Consiglio nazionale delle Ricerche e da istituti di ricerca individuati col decreto di cui al precedente comma. Il Ministero della salute presenta ogni anno una relazione al Parlamento sugli esiti della sperimentazione.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, per il medesimo anno, mediante l'utilizzo delle risorse disponibili di cui all'articolo 231-*bis*, comma 1, lettera b), del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.».

1-bis.0.3

Zaffini, Malan

Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:

Articolo 1-ter

(Agevolazioni per l'installazione di impianti e sistemi di filtrazioni HEPA presso gli edifici scolastici)

1. Al fine di semplificare l'applicazione delle disposizioni di sicurezza negli edifici scolastici, nonché al fine di contenere ulteriormente la diffusione dei contagi e ridurre i disagi vissuti dagli studenti, nello stato di Previsione del Ministero dell'istruzione è istituito, per l'anno 2021, un fondo, denominato "Fondo per l'aerazione negli edifici scolastici" con una dotazione di 6 milioni di euro, col fine di finanziare l'acquisto e l'installazione negli edifici scolastici di impianti di purificazione dell'aria a tecnologia HEPA (High Efficiency Particulate Air Filter) ad elevata efficienza di fluidi.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge di conversione, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del predetto Fondo, nel rispetto del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19, di cui alla Comunicazione della Commissione del 19 marzo 2020, C(2020)1863 e mediante criteri di ripartizione che privilegino istituti scolastici con densità di studenti per classe, in termini di metratura delle classi stesse, più elevate.

3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

Art. 2

2.1

Zaffini, Malan

Sopprimerlo.

Conseguentemente, sopprimere il comma 1 dell'articolo 5.

2.2

Crucioli, Corrado, Angrisani, Granato

Sopprimere l'articolo.

2.3

Zaffini, Malan

Sopprimerlo.

2.4

Zaffini, Malan

Al comma 1, capoverso Art. 9-quater, sopprimere la lettera c).

2.5

Zaffini, Malan

All'articolo 2, comma 1, capoverso Art. 9-quater, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il Ministro della salute definisce, d'intesa con il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 ed il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, le necessarie misure per consentire e garantire l'esecuzione di test antigenici rapidi, molecolari o salivari ai fini di conseguimento delle certificazioni verdi COVID-19 necessarie per l'accesso e l'utilizzo dei mezzi di trasporto di cui al comma 1. Nelle more dell'attivazione della certificazione verde, l'attestazione di risultanza negativa al test antigenico rapido, molecolare o salivare, di cui al precedente periodo, è utilizzabile a titolo sostitutivo per l'accesso e l'utilizzo dei mezzi di trasporto di cui al comma 1.»

2.6

Zaffini, Malan

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Per gli autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, nel caso in cui per l'accesso al mezzo di trasporto sia richiesta la preventiva prenotazione anche per la scelta del posto a bordo, sono escluse dal limite di capienza massima, previsto nelle "Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel trasporto pubblico", di cui all'allegato 15 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, come sostituito dall'ordinanza del Ministero della Salute del 30 agosto 2021, le persone che vivono nella stessa unità abitativa, nonché i congiunti e le persone che intrattengono rapporti interpersonali stabili.»

2.7

Zaffini, Malan

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole "sono effettuate" aggiungere "dai pubblici ufficiali e dagli incaricati di pubblico servizio".

2.8

Zaffini, Malan

Dopo il comma 3-bis, aggiungere il seguente:

«3-ter. A bordo dei traghetti, aliscafi e mezzi veloci che collegano le isole minori alla terra ferma è consentito un coefficiente di riempimento non superiore all'80 per cento dei posti consentiti dalla carta di circolazione dei mezzi stessi. È, altresì, consentita, anche in deroga al predetto limite di riempimento, l'occupazione di sedili attigui ai soggetti conviventi o con rapporti interpersonali stabili e ai soggetti in possesso di certificazioni verdi Covid-19 in corso di validità al momento dell'utilizzazione del mezzo di trasporto. I predetti coefficienti sostituiscono i diversi limiti di riempimento dei mezzi previsti nei protocolli e linee guida vigenti.»

Art. 2-ter

2-ter.0.1

Zaffini, Malan

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Articolo 2-quater

(Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale)

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, le Regioni, a seguito della valutazione dei dati di monitoraggio raccolti dalle Aziende di Trasporto, provvedono alle rimodulazioni rese necessarie dalle condizioni della domanda, volte a decongestionare la capienza dei mezzi di trasporto, con particolare riguardo alle fasce orarie della giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti e preservando un servizio sul territorio rispondente alle esigenze di mobilità territoriali.

2. Presso il Ministero della mobilità sostenibile è istituito un tavolo di lavoro, con la partecipazione dei competenti Assessori regionali, per la definizione dei servizi TPL da attuare per l'anno scolastico 2021-2022 tenuto conto dell'andamento dei contagi da COVID-19, sia per il sistema dei trasporti, sia per il sistema scolastico.».

2-ter.0.2

Zaffini, Malan

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 2-quater

(Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle misure di contrasto alla diffusione del virus, nonché garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2021/2022 le Regioni, sentita l'Autorità per la regolazione dei trasporti, provvedono alla emanazione di criteri per la programmazione ed il coordinamento dei servizi pubblici non di linea, prevedendo, se necessario, la stipula di contratti di servizio con i titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, per garantire una maggiore sicurezza per l'utenza la cui domanda di trasporto non possa essere soddisfatta più efficacemente con altri servizi di trasporto pubblico locale».

2-ter.0.3

Corrado, Angrisani, Crucioli, Granato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Articolo 2-quater. *(Tutela delle lavoratrici in stato di gravidanza)*.

1. Fatti salvi i periodi di divieto di adibire al lavoro le donne di cui agli articoli 16 e 17, comma 1, del decreto-legislativo 26 marzo 2001, n. 151 a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e fino al 31 dicembre 2021, o, comunque fino al termine di cessazione dello stato di emergenza, è vietato ai datori di lavoro del settore pubblico e privato di usufruire dell'attività lavorativa delle lavoratrici in stato di gravidanza.

2. Le lavoratrici in stato di gravidanza comunicano immediatamente lo stato di gravidanza al proprio datore di lavoro il quale ne informa il medico competente che provvede alla verifica.

3. In tutti i casi ove è possibile, i datori di lavoro pubblici e privati adottano modalità per permettere alle donne lavoratrici in stato di gravidanza di svolgere il lavoro agile.

4. Ai datori di lavoro del settore privato di cui al presente articolo presso cui svolgono l'attività lavorativa le lavoratrici in stato di gravidanza è dovuta un'indennità, per tutta la durata dell'astensione dal lavoro durante lo stato di gravidanza, pari all'85 per cento della retribuzione dovuta alla lavoratrice che non svolge il lavoro con modalità agili.

5. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1, si applica una sanzione amministrativa da euro 15.000 a euro 20.000.

6. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono adottate le misure attuative di cui al presente articolo.».

2-ter.0.4

Zaffini, Malan

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 2-quater

1. Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, le misure di accoglienza per nuovi migranti non presenti sul suolo nazionale, saranno limitati esclusivamente ai soggetti in possesso di certificazioni rilasciate in uno Stato terzo a seguito di una vaccinazione riconosciuta nell'Unione europea e validate da uno Stato membro dell'Unione.».

Art. 3

3.0.1

Crucioli, Angrisani, Corrado, Granato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis. (Modifiche all'articolo 9 del decreto legge n. 52 del 2021)

1. All'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole da »ovvero« fino a »SARS-CoV-2« con le seguenti: »ovvero l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare, anche su campione salivare, con esito negativo al virus SARS-CoV-2.«;

b) al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente: »c) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare, anche su campione salivare, con esito negativo al virus SARS-CoV-2.«.

Art. 4

4.1

Zaffini, Malan

Al comma 2 sostituire le parole "al 35 per cento di quella massima autorizzata" con le seguenti: "al 50 per cento di quella massima autorizzata e comunque sempre rispettando una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro".

4.2

Zaffini, Malan

Sopprimere il comma 3.

4.3

Zaffini, Malan

Al comma 3 sostituire le parole "35 per cento" con le seguenti: "al 50 per cento di quella massima autorizzata e comunque sempre rispettando una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro"

4.0.1

Zaffini, Malan

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Articolo 4-bis

(Disposizioni urgenti in materia di attività sportiva al chiuso)

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tutte le strutture sportive, culturali, ricreative ed educative che svolgano attività al chiuso, sono esonerati dall'obbligo di richiesta del Green Pass ai ragazzi che frequentano regolarmente le scuole di ogni ordine e grado.

4.0.2

Angrisani, Corrado, Crucoli, Granato

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis. (Gratuità dei test salivari)

1. Le prestazioni diagnostiche mediante test antigenico rapido o molecolare, anche su campione salivare e sierologico per Sars-Cov-2 sono erogate, senza oneri a carico dell'assistito, da parte del Servizio sanitario nazionale.».

4.0.3

Zaffini, Malan

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Articolo 4-bis

(Disposizioni urgenti in materia di svolgimento delle attività presso i Tribunali e le Corti di Appello)

1. Al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività presso i Tribunali e le Corti di Appello, all'interno dei relativi locali e di ogni altra sede luogo di attività degli uffici giudiziari deve essere garantito un buon livello di qualità dell'aria, mediante la ventilazione periodica, le decontaminazioni delle superfici e l'utilizzo di sistemi di condizionamento con tecnologie appropriate.».

Conseguentemente, alla rubrica del decreto-legge, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e giustizia».

Art. 5

5.1

Zaffini, Malan

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Le persone che non siano ancora in possesso della certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, possono accedere ai servizi e alle attività di cui al comma 1, art. 3 del DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n. 105, esibendo le certificazioni comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2, ovvero l'effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-CoV-2 oppure di un test salivare antigenico che dimostri l'assenza dell'antigene Sars-Cov-2 effettuati entro le quarantotto ore antecedenti all'accesso alle predette attività e servizi.

5.2

Granato, Angrisani, Corrado, Crucioli

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, le parole "quarantotto ore" sono sostituite dalle seguenti: "settantadue ore".».

Art. 6

6.1

Zaffini, Malan

Al comma 1, dopo le parole "San Marino" aggiungere le seguenti: "e della Repubblica Federale del Brasile".

Conseguentemente, modificare la rubrica dell'articolo aggiungendo in fine le parole "e per la Repubblica Federale del Brasile"

6.2

Corrado, Angrisani, Crucioli, Granato

Al comma 1, sopprimere le parole da "nelle more" fino a "15 ottobre 2021".

6.0.1

Crucioli, Angrisani, Corrado, Granato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis. (Disposizioni urgenti per soggetti con protezione anticorpale).

1. All'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:

»5-bis. Si esclude la somministrazione di alcuna dose di vaccino contro il SARS-CoV-2 e si rilascia certificazione verde COVID-19 ai soggetti che risultano già dotati di protezione anticorpale rilevata tramite un test sierologico quantitativo, sia a seguito di infezione contratta in modo asintomatico, sia a seguito di guarigione clinica da COVID-19, a prescindere dal tempo

intercorso dalla certificazione attestante l'avvenuta guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2, sia per avvenuta vaccinazione con altre vaccino profilassi non somministrate in Italia.

5-ter. La certificazione verde COVID-19 rilasciata sulla base della condizione prevista dal comma 5-bis ha una validità di sei mesi dall'effettuazione del test, ed è rilasciata, su richiesta dell'interessato, in formato cartaceo o digitale, dalla struttura presso la quale è avvenuto il test ed è resa disponibile nel fascicolo sanitario elettronico dell'interessato. È ammesso il rinnovo della predetta certificazione verde COVID-19, previa conferma della presenza di protezione anticorpale a seguito dell'effettuazione di un ulteriore test sierologico quantitativo.«.

Art. 7

7.0.1

Zaffini, Malan

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Articolo 7-bis

1. In caso di mancato rilascio della certificazione verde da COVID-19 per responsabilità della pubblica amministrazione, chiunque voglia accedere ai servizi per i quali è richiesto il possesso della medesima certificazione, è tenuto ad esibire una dichiarazione sostitutiva di certificazione nella quale, sotto la propria esclusiva responsabilità, si attesta il possesso di una delle certificazioni di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.».